

**CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO (SERVIZI DI MANUTENZIONE)
“CONNECTIVITY”**

ARTICOLO 1. OGGETTO

1.1) Valgono le seguenti definizioni:
a) Proposta/Offerta: proposta/offerta redatta dall'Appaltatore ed accettata dal Committente, in merito alle attività disciplinate dalle presenti Condizioni Generali di Appalto (Servizi di manutenzione);
b) Sistemi di assistenza operatore (di seguito anche, i "Beni" o i "Sistemi"): sistemi destinati ad aiutare l'operatore a individuare una situazione di potenziale rischio (rif. normativo: UNI EN 1175:2020). Tali sistemi, consegnati unitamente al relativo Manuale d'uso e manutenzione, costituiscono esclusivamente uno strumento di ausilio all'operatore per la segnalazione di situazioni di potenziale pericolo; NON RILEVANO, INVECE, QUALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
c) Attività di manutenzione: attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativa ai Sistemi di assistenza operatore.
d) Corrispettivo: prezzo o compenso stabilito nella Proposta/Offerta per le operazioni di avviamento e le attività di manutenzione relative ai Sistemi di assistenza operatore.

1.2) Con il Contratto (segnatamente le presenti Condizioni Generali di Appalto – Servizi di manutenzione – "Connectivity" – anche Condizioni Generali di Appalto o CGA) - unitamente ai documenti "Proposta" od "Offerta" (le "Condizioni Particolari") ed i relativi allegati, la Committente affida in appalto all'Appaltatore, che accetta, tutte le attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, necessarie in ragione di quanto previsto nelle Condizioni Particolari di contratto e relativi allegati. Committente e Appaltatore (le "Parti") si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Committente, in esecuzione – e, più in generale, nell'ambito - del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Appalto Connectivity, queste ultime prevorranno incondizionatamente. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che le presenti Condizioni Generali di Appalto avranno validità e saranno efficaci anche con riguardo a tutti i rapporti contrattuali (Proposte / Offerte / Ordini d'Acquisto) che dovessero intervenire tra le Parti ed aventi il medesimo oggetto contrattuale.

1.3) I Servizi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria relativi ai Sistemi di assistenza operatore saranno prestati dall'Appaltatore su espressa richiesta e secondo necessità del Committente, così come con le scadenze previste dal Manuale d'uso e manutenzione e dal relativo Addendum dei quali i Beni sono corredati.

ARTICOLO 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

2.1) L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività di manutenzione richieste dal Committente, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto.
 E' esclusivo onere del Committente la redazione degli elaborati progettuali nonché delle tavole, delle dichiarazioni, delle certificazioni e dei documenti tutti che il Committente dovrà presentare alle Autorità competenti per l'ottenimento del Collaudo (e delle attività di manutenzione) e di tutti i permessi eventualmente necessari per poter concretamente fruire dei Beni, ferma restando la fattiva collaborazione richiesta a tal fine all'Appaltatore nella predisposizione della documentazione e delle certificazioni di propria competenza.

ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1) Il Corrispettivo dell'Appalto per le attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, è indicato nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati e tariffari ("Corrispettivo"). Resta inteso tra le Parti che il Corrispettivo è comprensivo sia dell'importo relativo ai costi di sicurezza di cui al successivo articolo 6.7.
3.2) Il Corrispettivo verrà integralmente pagato dal Committente all'Appaltatore nel rispetto dei termini e delle modalità previste nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati. Eventuali ritardi nei pagamenti legitimeranno l'Appaltatore a pretendere la corresponsione degli interessi di mora secondo quanto stabilito nel D.lgs. 231/2002.

3.3) Qualora l'"Offerta" e/o "Proposta" prevedano la corresponsione del corrispettivo a stato di avanzamento, il mancato pagamento da parte del Committente - anche di una sola rata - protrattosi per un periodo di 20 giorni, attribuirà all'Appaltatore la facoltà di risolvere il Contratto con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata PEC.

ARTICOLO 4. SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE

4.1) In caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione per causa non imputabile alle Parti, il Committente si impegna sin da ora a pagare all'Appaltatore il corrispettivo dovuto per le operazioni di Messa in servizio (installazione/collaudo) comunque eseguite, nei limiti in cui esse sono utili per il Committente (o, in generale, per l'utilizzatore finale) ed in misura proporzionale al Corrispettivo pattuito per l'integrale esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 5. ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE

5.1) Con la sottoscrizione del Contratto il Committente affida altresì all'Appaltatore i Servizi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei Sistemi di assistenza operatore prestati su espressa richiesta del Committente, oltre che con le scadenze previste dal Manuale d'uso e manutenzione e relativo Addendum. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Committente rinuncia ad esperire qualunque azione nei confronti dell'Appaltatore (ad esempio per danni prodotti a cose o persone) che trovi il proprio fondamento in un atto o un fatto causati, anche indirettamente, dalla mancata esecuzione di quanto previsto al presente articolo 5.2). Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Committente terrà l'Appaltatore malleavato ed indenne da ogni costo, spesa od onere connesso o conseguente, anche indirettamente, alla mancata esecuzione di quanto previsto al presente articolo 5.1).

5.2) Il Committente prende atto che i servizi di manutenzione devono essere svolti con la cadenza periodica indicata nel Manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione.

5.3) Il Committente è tenuto ad informare tempestivamente il Appaltatore nel caso in cui decida di (i) modificare le condizioni di impiego dei Sistemi così come comunicate al momento della sottoscrizione del Contratto, (ii) utilizzare i Beni per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto o da quelli propri dei Beni stessi, (iii) modificare gli ambienti in cui operano i Sistemi o nel caso in cui mutino le condizioni ambientali o di sicurezza in cui operano i Beni. Il Committente non può modificare quanto descritto nel presente articolo 5.3) senza un preventivo intervento dell'Appaltatore volto ad apportare ai Mezzi tutte le modifiche necessarie a renderli sicuri, per le cose e per le persone, e conformi alle normative applicabili (ad esempio aggiungendo o modificando i dispositivi di sicurezza). Nel caso in cui quanto previsto al presente articolo 5.3) muti per fattori esterni al Committente, questo è tenuto a comunicare all'Appaltatore tali mutamenti entro e non oltre 24 ore. Le modifiche apportate dall'Appaltatore potranno influire sull'ammontare del corrispettivo dovuto dal Committente. Nel caso in cui il Committente non adempia correttamente quanto previsto al presente articolo 5.3), il Committente – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – rinuncia ad esperire contro l'Appaltatore qualunque azione che trovi il proprio fondamento nel mancato apporto delle necessarie modifiche ai Mezzi da parte dell'Appaltatore. Nel caso in cui il Committente non adempia correttamente quanto previsto al presente articolo 5.3), il Committente – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – si obbliga a malleavare e tenere indenne l'Appaltatore da qualunque pretesa di terzi e dei dipendenti del Committente che trovi il proprio fondamento nel mancato apporto delle necessarie modifiche ai Mezzi da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 6. OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI: OBBLIGHI DI APPALTATORE

6.1) Appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni e disposizioni di Legge, presenti o future, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa antinfortunistica.

6.2) Nell'esecuzione del Contratto, Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di Legge, nonché le norme di comune prudenza, per garantire l'incolumità dei propri dipendenti/soci e collaboratori e dei terzi e provvederà a svolgere una regolare attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei propri dipendenti/soci e collaboratori.

6.3) Appaltatore, debitamente informata sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività nonché sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri

dipendenti/soci e/o collaboratori dovranno operare, si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata agli stessi.

6.4) I dipendenti/soci e i collaboratori di Appaltatore dovranno essere, altresì, convenientemente istruiti, formati ed informati a cura di Appaltatore stessa, in merito al lavoro da svolgere, alle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti.

6.5) I dipendenti/soci e i collaboratori di Appaltatore impiegati nell'espletamento delle Opere dovranno essere dotati di ogni dispositivo idoneo di protezione previsto dalle vigenti leggi in materia. Le necessarie attrezzature antinfortunistiche previste dalla vigente normativa sono a carico di Appaltatore.

6.6) Appaltatore si impegna a fornire immediata comunicazione scritta al Committente di qualsiasi infortunio in cui dovessero incorrere i propri dipendenti/soci e/o collaboratori, precisando circostanze e cause del medesimo e si impegna ad informare costantemente il Committente degli sviluppi circa le condizioni dell'infortunato, gli accertamenti e le indagini svolte in merito dagli Enti preposti.

6.7) L'Appaltatore si impegna a cooperare con il Committente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro e incidenti nell'esecuzione delle Opere a cui siano esposti il personale del Committente e/o il personale dell'Appaltatore addetto alle Opere, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze tra loro nell'esecuzione delle Opere, in particolare secondo quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e nel Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che il Committente si impegna a redigere e ad allegare al Contratto, ove ne ricorrano i presupposti. L'Appaltatore riconosce e dichiara che il DUVRI non riguarda né ha ad oggetto i rischi specifici della propria attività rilevando unicamente ai fini dei rischi interferenziali. Ai sensi e per effetto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, qualora il Locatario non rediga il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con la sottoscrizione del presente Contratto conferma la non applicabilità dello stesso ai medesimi luoghi di lavoro e/o l'assenza di rischi di natura interferenziale durante le attività manutentive proprie del Contratto. A tal riguardo, le Parti dichiarano che i costi della sicurezza da interferenze originanti dal Contratto sono quantificabili secondo quanto previsto nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati, già compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 7.

6.8) Appaltatore si obbliga a munire i propri dipendenti/soci e collaboratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

6.9) Con riferimento ai dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione delle Opere, Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione previdenziale gli infortuni sul lavoro.

6.10) Tutti i dipendenti/soci e/o collaboratori che verranno impiegati da Appaltatore nell'esecuzione del Contratto sono inquadrati secondo i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi applicati.

6.11) Appaltatore garantisce e manleva il Committente da ogni responsabilità inerente il pagamento, nella misura prevista dalla Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 7. REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO

7.1) Il Committente autorizza sin da ora espressamente l'Appaltatore a subappaltare in tutto o in parte la realizzazione dei servizi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

7.2) Le ditte che opereranno in regime di subappalto sono preventivamente scelte per professionalità e capacità specifiche in relazione ai lavori da assegnare e qualificate dall'Appaltatore in base al possesso di tutti i requisiti di Legge.

ARTICOLO 8. FORZA MAGGIORE

8.1) L'Appaltatore non sarà responsabile e, non sarà quindi considerato inadempiente, laddove il ritardo nell'adempimento e/o l'inadempimento stesso siano causati da un evento al di fuori del suo controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile l'adempimento da parte dell'Appaltatore ovvero tale da renderlo eccessivamente oneroso ("Evento di Forza Maggiore"). Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano Eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, factum principis, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori dell'Appaltatore.

8.2) Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangono, l'Appaltatore non sarà considerato responsabile, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempite alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, salva la previsione di quanto al successivo articolo 8.4. Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, l'Appaltatore informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni e/o al Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento.

8.3) Le Parti espressamente convengono che qualora l'Evento di Forza Maggiore si manifesti continuamente per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dandone conforme comunicazione all'altra Parte senza alcun diritto a risarcimento e/o rimborso di costi in favore di alcuna Parte e senza ulteriori responsabilità configurabili in capo alle stesse.

8.4) L'Appaltatore non sarà responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti qualora il Committente:
a) non fornisca l'energia, l'acqua, e le utenze in genere necessarie;
b) non predisponga debitamente i luoghi dove dovranno essere realizzate le Opere. Il Committente risponderà di perdite, danni o furti di materiali, attrezzature, apparecchiature o di quanto altro di proprietà di Appaltatore o dei suoi dipendenti presente nei luoghi di svolgimento dei lavori. Il Committente prende altresì atto che egli è costituito custode di tutti i materiali e apparecchiature da utilizzarsi nell'esecuzione delle Opere e che dovrà pertanto adottare le necessarie misure atte ad evitare perdite, danni e furti e provvedere a propria cura e spese al rimpiazzamento di quanto danneggiato o sottratto;
c) non consenta l'accesso del personale dell'Appaltatore presso i locali all'interno dei quali dovranno essere realizzate le Opere;
d) non metta a disposizione del personale dell'Appaltatore gli spazi e le strutture necessari per lo svolgimento dei lavori e la realizzazione delle Opere;
e) non mantenga costantemente informato l'Appaltatore riguardo ad eventuali modifiche delle misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza di volta in volta apportate in corso d'opera.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ DI APPALTATORE

9.1) Appaltatore assume l'obbligo di manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi onere, spesa, sanzione (quali penali e/o ammende) e danno (con espressa esclusione tuttavia di qualsiasi tipologia di danni potenziali e/o di danni indiretti) che questa abbia effettivamente sostenuto in conseguenza della violazione da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni di cui al Contratto e/o della violazione delle applicabili previsioni di Legge (incluse, tra le altre, quelle in materia previdenziale, assistenziale e tributaria) per un importo complessivo massimo pari al valore del presente Contratto.

9.2) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso l'Appaltatore sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti, ossia di quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Committente causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo) o guasti dell'impianto o di sue componenti. Costituiscono danni indiretti, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna.

ARTICOLO 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1) Appaltatore avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora il Committente si renda inadempiente alle disposizioni relative al Corrispettivo contenute nell'articolo 7) e nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati. Senza pregiudizio per altri rimedi previsti dalla Legge o dal Contratto a favore dell'Appaltatore, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 10), il

MATERIAL HANDLING

Committente si obbliga a manlevare e tenere indenne Appaltatore da tutti i danni, costi, spese, oneri subiti da Appaltatore come conseguenza dell'omissione dell'Appaltatore che ha legittimato Appaltatore a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 11. OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

11.1) Il Committente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Appaltatore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documenti/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

11.2) Il Committente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza del Appaltatore, laddove richiesta.

11.3) Il Committente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

11.4) Il Committente si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

11.5) L'insorveglianza, anche parziale, da parte del Committente e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome e/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituiscono grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare il Appaltatore a risolvere il Contratto, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via PEC, impregiudicato ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

ARTICOLO 12. RISERVATEZZA

12.1) Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all'attività del Appaltatore che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Appaltatore stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti del Appaltatore. Il Committente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità dell'Appaltatore.

12.2) Il Committente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore.

12.3) Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Committente venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Committente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, a distruggere ovvero restituire all'Appaltatore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito, il Committente dovrà comunicare per iscritto all'Appaltatore le azioni intraprese in tal senso.

12.4) Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Committente si impegna a rendere tempestivamente note all'Appaltatore.

12.5) Il Committente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti all'Appaltatore e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto all'Appaltatore dalla legge, il Committente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Committente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

12.6) Le obbligazioni assunte dal Committente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

ARTICOLO 13. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

13.1) Ai fini del presente articolo, si rimanda al Manuale di uso e manutenzione e/o alla documentazione che, comunque denominata, a vario titolo si rilascia al Committente.

ARTICOLO 14. MISCELLANEA

14.1) Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria. Il Committente acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che l'Appaltatore possa cedere ad un terzo il Contratto. L'Appaltatore dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Committente, dei suoi soci e degli amministratori di questi.

14.2) Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

14.3) Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo al Contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

14.4) In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari preleverà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Committente, in esecuzione - e, più in generale, nell'ambito - del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Noleggio, queste ultime prevalranno incondizionatamente.

14.5) Il Contratto suprema, annulla e sostituisce ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto.

ARTICOLO 15. RISERVATEZZA

15.1) Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all'attività del Appaltatore che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Appaltatore stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti del Appaltatore. Il Committente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità dell'Appaltatore.

15.2) Il Committente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e

confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore.

15.3) Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Committente venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Committente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, a distruggere ovvero restituire all'Appaltatore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito, il Committente dovrà comunicare per iscritto all'Appaltatore le azioni intraprese in tal senso.

15.4) Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Committente si impegna a rendere tempestivamente note all'Appaltatore.

15.5) Il Committente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti all'Appaltatore e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto all'Appaltatore dalla legge, il Committente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Committente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

15.6) Le obbligazioni assunte dal Committente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

ARTICOLO 16. COMUNICAZIONI

16.1) Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal Contatto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC. Salvo quanto diversamente specificato altrove nel Contratto, dette comunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al destinatario, laddove inviate mediante PEC. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate secondo gli indirizzi definiti nei documenti "Offerta" e/o "Proposta" e relativi allegati.

ARTICOLO 17. TUTELA DEI DATI PERSONALI

17.1) Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso a dati personali di titolarità dell'altra Parte. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito "Regolamento") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") il Committente dichiara di aver ricevuto dall'Appaltatore l'informativa privacy circa il trattamento dei dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

17.2) Le Parti dichiarano che, nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, le stesse agiranno, per quanto di propria competenza, in conformità al Regolamento e al Codice Privacy, nonché alle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante"). Il Committente garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Committente, che i dati personali raccolti e trasmessi al Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento e dal Codice Privacy e mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento e da ogni altra norma applicabile. Il Committente garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi all'Appaltatore, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo all'Appaltatore per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Committente.

ARTICOLO 18. SMALTIMENTO RIFIUTI

18.1) In ottemperanza alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che impongono di avviare al recupero/smaltimento presso centri autorizzati tutti i rifiuti prodotti durante la manutenzione/riparazione dei Beni, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi, garantendo, di fronte alle autorità preposte al controllo, una completa tracciabilità del processo, le Parti espressamente pattuiscono che sarà il Committente a farsi carico del servizio di ritiro di tali rifiuti, nonché degli adempimenti documentali e di registrazione obbligatori.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) DUVRI (ove rilevi);
- 2) Carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante p.t. del Cliente.

Casalecchio di Reno, li _____
[giorno] [mese] [anno]

Timbro e firma del Cliente / Committente

(ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 1.3) [OGGETTO]; art. 3) [CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO] - art. 7.1) [REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO] - art. 8) [FORZA MAFFIORE] - art. 7) - art. 10) [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO] - art. 10) [RESPONSABILITÀ], ESONERO E RINUNCIA, FORZA MAGGIORE] - art. 10.1) [ESONERO DA RESPONSABILITÀ] - art. 11) [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01] - art. 13) [PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE] - art. 14) [MISCELLANEA].

Timbro e firma del Cliente / Committente